

IN BREVE:

Il Bonus Natale consiste in un'indennità, di importo pari a **100,00 euro**, erogata insieme alla tredicesima mensilità (o busta paga di dicembre) per l'anno 2024. Il bonus può essere richiesto dai lavoratori dipendenti che abbiano un **reddito di massimo 28.000,00 euro** e che abbiano fiscalmente a carico:

- coniuge non legalmente ed effettivamente separato e
- almeno un figlio.

Il bonus è riconosciuto anche ai genitori single (vedovi, con affidamento esclusivo o nella situazione in cui l'altro genitore non abbia riconosciuto il figlio) che abbiano almeno un figlio a carico. Per ottenere il bonus, il richiedente deve avere capienza fiscale rispetto ai redditi di lavoro percepiti.

Il lavoratore dipendente deve fare espressa richiesta del bonus Natale, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, attestando la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari previsti dalla norma.

LA LEGGE:

Per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a **100 euro**, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il lavoratore ha un reddito complessivo **non superiore a 28.000 euro**;
- b) il lavoratore **ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
- c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dell'articolo 5, commi 2- bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

L'erogazione del bonus non è automatica: il riconoscimento è subordinato alla presentazione di un'apposita richiesta scritta da parte del dipendente al proprio datore di lavoro – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 – con indicazione del codice fiscale del coniuge e dei figli – in cui si dichiara che ricorrono le condizioni sopra elencate.

Si fa presente inoltre che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Il sostituto d'imposta riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità/ultima busta e lo porta in compensazione nel modello F24.

Se successivamente, in sede di conguaglio, risultasse che l'indennità corrisposta in realtà non spettava al lavoratore, il datore di lavoro provvederà al recupero del relativo importo. Nel caso di un lavoratore cessato nel corso dell'anno 2024, il bonus potrà essere richiesto anche direttamente in sede di presentazione del modello 730/2025.

In AgriPag

Dipendente (Bonus Natale 2024: S)

Elaborare il cedolino di dicembre.

L'importo erogato potrà essere portato a compensazione nel F24. Il codice è da definire.